

Roma, 9 aprile 2024

Prot. n. 36

Dott. Gaetano Campo
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott.ssa Mariaisabella Gandini
Direttore Generale del personale e della formazione

Dott.ssa Maria Rosaria Covelli
Capo dell'Ispettorato Generale

Oggetto: *disciplina dell'orario di lavoro e orario articolato su cinque giorni con cinque rientri pomeridiani (cosiddetto «orario europeo») - Carattere indebito, immotivato e privo di base giuridica della sua generalizzata limitazione*

È ben noto come **le modifiche normative intervenute a partire dal 2000 in tema di orario di lavoro (art. 21 CCNI 5.4.2000; art. 14 CCNI 29.7.2010; art. 17 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018) e le successive circolari della Direzione Generale in indirizzo**, prendendo in considerazione la vigente disciplina, anche di rango europeo, in tema di orario di lavoro, hanno mutato completamente l'approccio dell'amministrazione verso la tipologia di orario indicata in oggetto, **consentendola senza alcun limite laddove sia ritenuta dalla dirigenza più funzionale rispetto alle esigenze degli uffici.**

Paradigmatico in tale senso è il contenuto del parere reso alla Direzione Generale del personale il 7 luglio 2022 - in merito alla possibilità di ampliare la platea dei beneficiari della cennata tipologia di orario - il quale ha ritenuto che **«non [...] ci siano, in linea di principio, motivi ostativi ad un ampliamento del numero di dipendenti che vedano articolata la propria prestazione lavorativa nelle modalità richieste»** (m_dg .DOG,07/07/2022.0167041.U in allegato 1), rimettendo al **«dirigente amministrativo, o in sua assenza, [al] Capo dell'Ufficio, valutare quale sia l'articolazione oraria più efficiente per il personale, tra quelle definite al comma 4 del summenzionato articolo [art. 17 del CCNL funzioni centrali 2016 – 2018]. Questo al fine di rispondere alle esigenze dell'utenza, e garantire allo stesso tempo, il corretto svolgimento dei servizi»** (cfr. allegato 1).

L'orario di lavoro articolato su cinque giorni, con cinque rientri settimanali, è particolarmente funzionale in quegli uffici ove, per esigenze di servizio, è necessaria la presenza continua dei lavoratori sino alle 15.00 circa del pomeriggio. Tale presenza garantisce infatti: la piena funzionalità degli uffici sino al pomeriggio inoltrato; risparmi di spesa perché, pur comportando l'attribuzione di un buono pasto al giorno, consente di limitare al massimo il ricorso al lavoro straordinario; sovente si accompagna anche all'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico.

Chi conosce la penosa realtà degli uffici giudiziari (carenza di personale, organici sottodimensionati, udienze penali e civili che si susseguono ogni giorno a tambur battente, accesso alle strutture di migliaia di utenti, tra avvocati, consulenti, testimoni, forze dell'ordine, semplici cittadini) comprende bene il motivo per cui **specie negli uffici più grandi e con maggiori criticità la predetta articolazione dell'orario di lavoro è quella preferita innanzitutto dalla dirigenza, potendo garantire che le cancellerie e le segreterie alle ore 15.00 siano ancora in piena attività.**

A dispetto di quanto sopra ragionevolmente osservato, risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che siano di recente maturati taluni orientamenti degli Ispettori delle Cancellerie, nello svolgimento della propria attività ordinaria, che invitano la dirigenza degli uffici giudiziari a limitare, se non ad impedire, l'adozione della tipologia di orario di lavoro articolato su cinque giorni, con cinque rientri pomeridiani.

Il palese anacronismo è intanto reso evidente dalla vetustà degli orientamenti che gli Ispettori ritengono di poter richiamare, nello specifico, due circolari della Direzione Generale del personale, una del 2000 (n. 1810/S/DE/1915 del 27.3.2000) e un'altra del 2004 (n. 1810/1049 del 2.4.2004).

Tali indirizzi interpretativi sono del tutto superati dalle modifiche di disciplina citate in apertura. Inoltre, lo stesso fondamento logico delle censure, basato asseritamente sui maggiori oneri finanziari connessi a tale tipologia di orario di lavoro (che comporta il pagamento di un buono pasto per ciascuno dei cinque giorni di lavoro), non risulta affatto certo, come già si diceva, e **comunque è ampiamente compensato dai benefici di maggiore efficienza degli uffici, ove correttamente esperita la valutazione organizzativa di pertinenza della dirigenza amministrativa.**

Inoltre, dal punto di vista delle relazioni sindacali, il comportamento degli ispettori inteso a limitare l'adozione di tale tipologia di orario, oltre che privo di base giuridica e contrattuale effettiva, costituisce un'indebita ingerenza nelle prerogative datoriali ed in quelle sindacali le quali, in tale materia, si coniugano, al fine di consentire che l'articolazione dell'orario di lavoro risponda effettivamente sia alle esigenze di servizio, sia alle legittime aspettative/esigenze dei lavoratori operando un adeguato temperamento delle due esigenze.

È questo il motivo per cui, sulla base della vigente normativa, l'orario di lavoro, per alcuni istituti, è materia di confronto, per altri, invece, è materia di contrattazione.

Il confronto, in particolare, non può ridursi ad un mero esercizio di ascolto delle posizioni espresse dalle rappresentanze sindacali ma è *«la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali [...] di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare»* (cfr. art. 5 comma 1 CCNL Funzioni centrali 22/05/2022).

Tanto premesso, questa Organizzazione Sindacale chiede che codesti superiori uffici:

- invitino gli ispettori ministeriali, nell'esercizio dei loro poteri di controllo, a **conformarsi allo stato attuale della normativa in materia di orario di lavoro e ai più recenti orientamenti ministeriali in materia di orario articolato su cinque giorni con cinque rientri pomeridiani** (cosiddetto «orario europeo»);
- evitino, ove ritenuto necessario anche mediante l'emanazione di un'apposita circolare generale, contenente indicazioni di carattere uniforme per tutti gli uffici nazionali, **indebite ingerenze nella disciplina degli istituti afferenti all'orario di lavoro la cui disciplina è rimessa *ope legis* alle discrezionali determinazioni della dirigenza e, per la parte di loro competenza, delle stesse rappresentanze sindacali.**

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio Primo — Affari Generali

Pos. 116/DB/1

***Alla Procura Generale della
Repubblica di***

CATANZARO

Oggetto: Orario europeo. Ampliamento della platea dei fruitori. Risposta a quesito.

Con nota prot. n. 5191 del 7 giugno 2022, codesta Procura Generale, ha trasmesso specifico quesito in relazione alla possibilità di ampliamento della platea di lavoratori amministrativi, che possono accedere alla distribuzione oraria articolata su 5 giorni settimanali, per 7 ore e 12 minuti, conosciuta come "orario europeo".

In proposito giova premettere, che la tematica relativa all'orario di lavoro è regolamentata all'art. 17 del CCNL funzioni centrali 2016 – 2018, dove, al comma 1, si specifica che "l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità ...".

Sarà compito del dirigente amministrativo, o in sua assenza, del Capo dell'Ufficio, valutare quale sia l'articolazione oraria più efficiente¹ per il personale, tra quelle definite al comma 4 del summenzionato articolo. Questo al fine di rispondere alle esigenze dell'utenza, e garantire allo stesso tempo, il corretto svolgimento dei servizi.

¹ Art. 17 comma 7 - Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell'art. 23 CCNL funzioni centrali 2016 – 2018,

Tanto premesso, nel rispetto della vigente normativa in materia, questa Direzione Generale non ritiene ci siano, in linea di principio, motivi ostativi ad un ampliamento del numero di dipendenti che vedano articolata la propria prestazione lavorativa nelle modalità richieste.

Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi



LEOPIZZI ALESSANDRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
04.07.2022 13:42:36 UTC

disciplina dell'orario di lavoro e orario articolato su cinque giorni con cinque rientri pomeridiani (cosiddetto «orario europeo») - Carattere indebito, immotivato e privo di base giuridica della sua generalizzata limitazione

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A coordinamentogiustizia.cisl@pec.it <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

Data mercoledì 10 aprile 2024 - 00:13

Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/04/2024 alle ore 00:13:23 (+0200) il messaggio "disciplina dell'orario di lavoro e orario articolato su cinque giorni con cinque rientri pomeridiani (cosiddetto «orario europeo») - Carattere indebito, immotivato e privo di base giuridica della sua generalizzata limitazione" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a:
dgpersonale.dog@giustizia.it ("posta ordinaria") prot.dog@giustiziacert.it ("posta certificata")
prot.ispettorato@giustiziacert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240410001323.148139.832.1.53@pec.aruba.it

dati-cert.xml

smime.p7s